

Sintesi delle principali disposizioni in vigore e relativi chiarimenti

Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi forniti nel corso degli anni:

Codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione

Il Decreto 5 agosto 2011 ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Esse prevedono che, per ogni professionista, siano riportate le relative generalità (*dati anagrafici, luogo di nascita e di residenza*). Il decreto citato ha confermato la necessità di assegnazione del codice di individuazione alfanumerico (art. 6), ovvero, codice di abilitazione, il quale è assegnato dall'Ordine o Collegio d'appartenenza e da questo comunicato al professionista; detto codice è il risultato della composizione di più fattori alfanumerici. Nell'ordine:

- a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;
- b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
- c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati;
- d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale.

L'applicativo informatico consente di realizzare la costruzione del codice in modo semplice ed automatico. In particolare, i numeri di cui alle lettere b) e d) sono costituiti da cinque cifre e possono variare da "00001" a "99999". La lettera di cui al punto c), invece, attraverso la quale è possibile individuare la specializzazione, consente, anche nei casi di omonimia, di garantire l'unicità del codice. In definitiva, le modalità di costruzione del codice non differiscono se il professionista è un laureato con laurea magistrale, oppure un diplomato. Con l'introduzione dei corsi di laurea triennali, invece, si è reso necessario inserire un elemento di differenziazione. Infatti, a prescindere dalla specializzazione conseguita (*ingegnere, architetto, perito industriale, ecc...*), è stato necessario distinguere i professionisti con laurea magistrale da quelli con laurea triennale. Tale elemento di distinzione è costituito dalla lettera B in coda al "*numero progressivo*" che appunto è in formato alfanumerico.

Ne consegue che, il codice d'individuazione o di abilitazione finale, ad esempio per un professionista in possesso della laurea *triennale* in ingegneria, iscritto all'Ordine degli ingegneri con sigla provinciale "ZZ", numero d'iscrizione (*matricola*) n° 356 (00356) e numero di abilitazione progressivo n°187 (0187B), è il seguente:

ZZ00356I0187B

Nella sottostante tabella è stato riportato il codice di individuazione che un professionista assumerebbe se, a parità di parametri (*stessa provincia, numero di matricola e progressivo*), cambiasse esclusivamente la specializzazione (*ingegnere, architetto, agronomo, ecc...*)

SPECIALIZZAZIONE	LAUREA MAGISTRALE (5 ANNI)	LAUREA TRIENNALE (3 ANNI)	DIPLOMA
Agronomi / Forestali	ZZ00356R00187	ZZ00356R0187B	
Agrotecnici		ZZ00356B0187B	ZZ00356B00187
Architetti	ZZ00356A00187	ZZ00356A0187B	
Chimici	ZZ00356C00187	ZZ00356C0187B	
Geometri			ZZ00356G00187
Ingegneri	ZZ00356I00187	ZZ00356I0187B	
Periti Agrari		ZZ00356T0187B	ZZ00356T00187
Periti Industriali		ZZ00356P0187B	ZZ00356P00187

Come si evince, la lettera "B" è prevista solo ed esclusivamente per il professionista con laurea triennale e dev'essere sempre aggiunta in coda al numero progressivo e quindi al codice d'individuazione o di abilitazione.

Si evidenzia che l'Ordine (Collegio) professionale deve attenersi scrupolosamente alla regola di *assegnare numeri progressivi incrementati di una unità. Non è consentito cioè assegnare numeri progressivi con incrementi diversi o casuali.*

Professionisti sospesi e/o radiati

Si ricorda che con l'applicativo informatico di gestione dei professionisti antincendio, è anche possibile gestire i dati relativi ai professionisti sospesi. L'attuale legislazione in materia prevede che i nominativi dei professionisti sospesi siano comunicati agli Uffici interessati, fra i quali anche i Vigili del Fuoco.

Con l'introduzione dell'applicativo informatico (anno 2007), per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, si è passati dalla tradizionale comunicazione cartacea, esclusivamente al sistema informatizzato.

Al riguardo si chiarisce che:

- 1) il professionista deve essere considerato "sospeso" dall'esercizio della professione nel campo delle attività indicate dal D.lgs. 139/2006, solo se il periodo di sospensione è ancora valido ed attuale. In caso diverso, nella banca dati deve essere rimossa ogni indicazione in tal senso;
- 2) se un professionista è stato sospeso a tempo indeterminato, nella banca dati deve essere inserita solo la data d'inizio della sospensione e lasciata in bianco la casella relativa alla data di fine sospensione;
- 3) se un professionista è stato radiato dall'albo di appartenenza, deve essere cancellato anche dalla banca dati dei professionisti antincendio, senza trasmettere a questo Ufficio alcuna comunicazione scritta, così come è previsto per i professionisti sospesi.

Aggiornamento dei dati in tempo reale

Si confermano al riguardo le indicazioni già fornite con precedenti circolari, nello specifico:

- a) un professionista precedentemente iscritto ad un Ordine (o Collegio) professionale, continua a mantenere la propria autorizzazione anche quando decide di trasferirsi ad altro Ordine (o Collegio);
- b) in caso di trasferimento di un professionista tra due corrispondenti Ordini (o Collegi) professionali, l'Ordine (o Collegio) di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti

- richiesti, assegna d'ufficio un nuovo codice d'individuazione, rilasciando altresì una nuova autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'Ordine (o Collegio) di provenienza invece, è tenuto a ritirare e ad annullare la vecchia autorizzazione provvedendo alla cancellazione del vecchio codice d'individuazione dalla banca dati di competenza;
- c) il trasferimento del professionista deve essere indicato sia nella documentazione aggiornata dell'Ordine (o Collegio) di provenienza, sia in quella dell'Ordine (o Collegio) di destinazione;
 - d) resta fermo che l'Ordine (o Collegio) provinciale debba, parimenti, ritirare ed annullare l'autorizzazione ad un proprio iscritto che venga cancellato, a qualsiasi altro titolo, dall'Ordine (o Collegio) stesso;
 - e) se un professionista con diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritto al Collegio professionale di appartenenza, in possesso dell'autorizzazione e quindi del codice di abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, decide, a seguito del conseguimento della laurea di specializzazione (magistrale o triennale) di trasferire l'iscrizione all'Ordine (o Collegio) professionale corrispondente, esso continua a mantenere detta autorizzazione. L'iscrizione al nuovo Ordine (o Collegio) sarà effettuato nelle modalità chiarite ai punti precedenti.

Con l'introduzione della nuova versione dell'applicativo informatico, è possibile trasferire in automatico i dati di un professionista verso un altro ordine o collegio, attraverso la specifica funzione "**Trasferisci**".

Questa operazione comporterà il trasferimento dei dati alla banca dati del nuovo ordine / collegio e la contemporanea cancellazione da quella di provenienza; al riguardo, prima di effettuare il trasferimento di un professionista è consigliabile effettuare l'esportazione dei dati, mantenendo copia agli atti dell'Ufficio. Effettuato il trasferimento, sarà cura del nuovo ordine / collegio assegnare il nuovo codice di individuazione al professionista. Al riguardo, si ricorda che detto codice è **unico** sul territorio nazionale (art. 6, comma 2) e che pertanto un professionista non può avere due codici. Restano ovviamente valide le ore di formazione obbligatoria che il professionista abbia già maturato nel periodo di appartenenza all'Ordine/Collegio di provenienza. In tale fattispecie, il nuovo Ordine/Collegio professionale assegnerà il nuovo codice di individuazione ma dovrà mantenere come "*data prima scadenza codice*" quella prevista originariamente prima del trasferimento.

Corsi di formazione

Il Decreto 5 agosto 2011 stabilisce fra le modalità per l'autorizzazione e l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno che, il professionista, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

Al riguardo, si chiarisce, anche alla luce di quanto già previsto all'art. 5 comma 6 del D.M. 05/08/2011, che i tecnici al momento non ancora iscritti ad un albo professionale possono comunque partecipare al corso base di specializzazione di prevenzione incendi, sostenere l'esame finale di idoneità e, in caso di esito positivo, acquisire il relativo attestato di frequenza. Ai fini della successiva iscrizione dei richiedenti negli elenchi di cui all'art. 1 del D.M. 05/08/2011, resta fermo l'obbligo, in capo agli Ordini e Collegi professionali, di verificare la

sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto citato

Per quanto riguarda inoltre il regime transitorio e finale previsto all'art.8 del Decreto 5 agosto 2011, si evidenzia quanto già indicato con la nota prot. D.C. PREV. 12627 del 28/09/2012, in particolare, i professionisti che hanno frequentato corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso.

Per quanto attiene invece la partecipazione dei funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali ai corsi di specializzazione in prevenzione incendi, coerentemente con le indicazioni già fornite con nota ministeriale prot. n. DCPST/A4/082/EL/01120 del 28 maggio 2002, si rappresenta che:

- c) è consentita la partecipazione dei suddetti funzionari ai corsi in argomento, indipendentemente dalla loro iscrizione agli albi dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, a condizione che venga acquisito il preventivo "Nulla Osta" dell'Amministrazione di appartenenza;
- d) per l'attività di certificazione, secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1986 (in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1986), i funzionari interessati devono aver superato con esito favorevole gli esami di fine corso.

Si chiarisce inoltre che, l'attestato rilasciato a seguito del superamento con esito positivo dell'esame di fine corso, conserva la propria validità a condizione che sia integralmente osservato quanto previsto dal D.M. 16 maggio 1986. In particolare, con riferimento agli art. 1 e 2, ai funzionari dei ruoli tecnici su citati possono essere conferiti, per le attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza. Si soggiunge inoltre che, i funzionari citati, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno tramite il proprio Ordine (o Collegio) di appartenenza, nel rispetto dei disposti del D.M. 5 agosto 2011 e del citato D.M. 16 maggio 1986.